



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 30 SET. 2021

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto della dipendente Sig.ra A.M.S.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

30 SET. 2021

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore
UOC Organizzazione Risorse Umane
d.ssa Mara Taverri

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente:
il costo di €. 10.237,77 previsto nella presente proposta, che rientra nel Conto Economico del bilancio dell'esercizio 2021:

- n. 520.035.00027 "altri costi comparto amministrativo" per € 7.738,30
- n. 520.035.00023 "oneri sociali comparto amministrativo" per € 1.841,71
- n. 555.001.00016 "IRAP dipendenti" per € 657,76

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 30 SET. 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che:

- nel corso del proprio rapporto di lavoro la dipendente A.M.S. (Matricola 869990) si è assenta dal servizio per malattia per lunghi periodi e che, in data 20/08/2021 ha terminato il periodo di 18 mesi di conservazione del posto di lavoro, c.d. "periodo di comporto";
- la dipendente A.M.S. (Matricola 869990) prima del superamento del periodo di comporto non ha inoltrato istanza di concessione di istituti giuridici volti alla sospensione temporanea del rapporto di lavoro;

Preso atto che l'UOC Organizzazione Risorse Umane, in data 01/09/2021, ha contestato, a mezzo raccomandata A.R., alla dipendente A.M.S. (Matricola 869990), il superamento del periodo di comporto e ha comunicato l'avvio del procedimento per la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.;

Visto:

- l'art. 42 comma 1 del CCNL 21/05/2018: "Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso";
- l'art. 72 del CCNL 21.05.2018; comma 1: "In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:
 - a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
 - b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
 - c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
- ✓ comma 4 : "La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.";

Richiamata la seguente giurisprudenza:

- la sentenza della C. di C. del 26/10/1999, n. 12031 in cui si stabilisce che l'art. 2110 del C.C. individua nel superamento del periodo di comporto una motivazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve esistere anteriormente alla comunicazione dello stesso;
- la sentenza della C. di C. a sezioni unite del 22/05/2018, n. 12568 in cui è stabilito che il periodo di comporto è un'astratta predeterminazione del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 30 SET. 2021

infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccollo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale;

- la sentenza della C. di C. sezione lav. del 7/12/2018, n. 31763 in cui si stabilisce che una volta che il periodo di comporto sia trascorso, ciò risulta condizione sufficiente a legittimare il recesso, e, pertanto, non è necessaria nel caso, la prova del giustificato motivo oggettivo, né dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa né quella della correlativa impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse;

Preso Atto altresì della scadenza del periodo di comporto (20 Agosto 2021) e della protrazione delle assenze della dipendente oltre tale periodo (dal 21 Agosto 2021 a tutt'oggi) che rappresenta un evidente indizio dell'inerzia della stessa che non si è premurata di adempiere agli obblighi contrattuali del caso, come ben evidenziati sopra, ma solo dopo l'avvio del procedimento ha provveduto a richiedere la concessione di un periodo di aspettativa;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto argomentato, di dover procedere:

- alla risoluzione del rapporto di lavoro, nei confronti della dipendente sig.ra A.M.S. (Matricola 869990), Coadiutore Amministrativo – Cat. B a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42 del CCNL 21/05/2018 del comparto sanità, per avvenuto superamento della soglia del periodo di comporto (18 mesi), come si evince dal riepilogo delle assenze per malattia, conservato agli atti;
- alla corresponsione alla dipendente in argomento dell'indennità di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 72 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, pari a 4 mesi in considerazione dell'anzianità di servizio della dipendente (assunta dal 12/05/1986);

Dato atto che il costo derivante dal presente provvedimento ammonta a € 10.237,77 comprensivo di oneri ed IRAP è annotato ai conti di bilancio indicati nel primo foglio della presente deliberazione;

Acquisito altresì il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti della dipendente A.M.S. (Matricola 869990), Coadiutore Amministrativo – Cat. B a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del CCNL 21/5/18 del comparto sanità, per avvenuto superamento della soglia del periodo di comporto (18 mesi), come si evince dal riepilogo delle assenze per malattia, conservato agli atti;
2. di corrispondere alla dipendente in parola l'indennità di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 72 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, pari a 4 mesi in considerazione dell'anzianità di servizio della dipendente (assunzione dal 12/05/1986);
3. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 10.237,77, è annotato ai conti di bilancio dell'esercizio 2021 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 30 SET. 2021

4. di trasmettere il provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
5. di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATIQUADA)

www.albopretorionline.it

UOC Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: dott.ssa Mara Taverniti

Pratica trattata da: d.ssa Antonella Semerano

ATTI n. 2019.1.4.3.1.2



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 469 del 30 SET. 2021

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 1 OTT. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine di cui n. // allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Grazia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto